COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

(Provincia di Salerno)

Tel. 0973374285

Via Nazionale, 226 – 84030 Casaletto Spartano (Sa)

PEC: utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it

E-Mail: utc@comune.casalettospartano.sa.it

C.C.P. 18954842 - C.F. 84001470651 - P. I.V.A. 00775920655

Reg. Ordinanze n. 35 del 03.08.2020 Prot. n. 3032 del 03.08.2020

IL SINDACO

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19- utilizzo mascherine in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 di proroga dello stato di emergenza fino al 18 ottobre 2020;
- il Decreto legge 25/03/2020 n. 19, convertito con modificazione dalla Legge 22/05/2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020– "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 con il quale vengono disposte ulteriori misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 204 del 17 agosto 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 68 del 12 agosto 2020 emanata con riferimento, tra l'altro, alle misure di prevenzione dei contagi connessi ai rientri da viaggi all'estero, con la quale – sulla base dei rilievi epidemiologici realizzati dall'Unità di crisi regionale e delle valutazioni dalla stessa effettuata - è stato, tra l'altro, disposto che *"Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dell'Ordinanza del Ministro Salute 12 agosto 2020, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente*

Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 69 del 31 agosto 2020 emanata con riferimento alle ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all'estero e dalla Regione Sardegna, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che *"A tutti i cittadini residenti nella Regione Campania che –fino al 10 settembre 2020- facciano rientro da vacanze dall'estero o dalla Sardegna, con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica. Agli stessi cittadini è fatto altresì obbligo di osservare l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL"*;

CONSIDERATO l'evolversi dell'epidemia, il suo carattere particolarmente aggressivo e diffusivo nella popolazione e soprattutto i recenti sviluppi dell'epidemia nei territori dei Comuni limitrofi;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di urgenza finalizzate all'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, legittimanti il provvedimento, al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi, a fronte del forte e grave rischio connesso sia ai rientri di cittadini dai viaggi all'estero, sia alla contiguità con territori particolarmente a rischio;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso, riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la conseguente contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici;

RITENUTO, pertanto, indispensabile assumere con tempestività ogni ulteriore misura di contrasto finalizzato alla prevenzione sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale), allo scopo di contrastare la diffusione e la propagazione del virus, adottando misure efficaci di prevenzione, a tutela della salute dei cittadini;

VISTI:

- l'art. 50 d.lgs. D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale *"comma 5: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- le proprie precedenti Ordinanze emanate in materia;

ORDINA

1) su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2020 è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale), oltre che in tutti i luoghi pubblici ad alta frequentazione, a chiunque transiti o frequenti o permanga nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico sotto elencate:
   - spazi aperti utilizzati da esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, pub e simili);
   - in prossimità di uffici ai cui ingressi vi siano al momento code per l'accesso (Comune, Poste, ecc.);
   - aree di svolgimento di eventi, iniziative, riunioni, ecc.

- parco giochi;
- area mercatale durante lo svolgimento del mercato settimanale;
- in occasione di eventi;
- impianti sportivi e aree verdi pubbliche ed adiacenze con particolare riguardo alle persone non impegnate nella relativa attività ludica-sociale- agonistica (spettatori e persone non impegnate nel campo di gioco);
- presso l'area "Capelli di Venere" e precisamente nello spazio di attesa di visitatori adiacente la biglietteria e la fontana;

Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

RICHIAMA

ALLA STRETTA OSSERVANZA dei seguenti comportamenti:

- portare comunque sempre con sé la mascherina anche negli altri luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
- indossare sempre la mascherina all'interno dei luoghi chiusi aperti al pubblico.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi di legge e comunque ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020 n. 74.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Casaletto Spartano e sul sito web istituzionale;

il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Comando di Polizia Locale di Casaletto Spartano;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Casaletto Spartano;
- alla locale Sezione della Protezione Civile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale 02 settembre 2020

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO · SALERNO ·

IL SINDACO
Avv. Concetta AMATO